riferimento all'articolo 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF), di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;

dato atto che:

il provvedimento CUF 22 dicembre 2000, con cui si è proceduto alla revisione delle Note CUF, nell'ambito della nota n.
 75 aveva determinato la rimborsabilità SSN dei farmaci a base di alprostadil, con somministrazione intracavernosa, e di sildenafil, con somministrazione orale, limitatamente ai soggetti medullolesi con disfunzione erettile;

 la CUF ha disposto nel marzo e nell'aprile 2003, con propri provvedimenti, l'autorizzazione all'immissione in commercio per i farmaci a base di vardenafil e tadalafil con indicazione al trattamento della disfunzione erettile e a somministrazione orale, e tali farmaci sono stati classificati in fascia

C, quindi non sono rimborsabili dal SSN;

 la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)" all'art. 3, ha riclassificato i farmaci a base di sildenafil della nota n. 75 in classe C, escludendoli dalla rimborsabilità a carico del SSN dal 19 novembre 2004;

considerato pertanto che gli unici farmaci attualmente ricompresi nella nota n. 75 di cui sopra sono quelli a base di alprostadil a somministrazione intracavernosa diretta e che per i soggetti medullolesi, con vario grado di lesione midollare e con compromissione della funzione erettile, tale via di somministrazione possa dimostrarsi non adeguata o inaccettabile;

considerato inoltre che la terapia sistemica orale consente un trattamento della disfunzione erettile estremamente meno invasivo;

ritenuto di adottare misure atte a consentire la disponibilità dei farmaci a base di sildenafil, vardenafil e tadalafil agli assistiti medullolesi con l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie locali della Regione;

dato atto di aver proceduto all'analisi della spesa farmaceutica territoriale sostenuta dal Sistema sanitario regionale per tali farmaci nell'anno 2004;

acquisito il parere favorevole dei componenti della Commissione regionale del Farmaco istituita con propria deliberazione 1209/02;

acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche per la salute e Politiche sociali nella seduta del 14 dicembre 2005; dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria delibera n. 447 del 24 marzo 2003:

 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi; su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi, delibera:

I) di erogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, le specialità medicinali a base di sildenafil, vardenafil e tadalafil a favore degli assistiti medullolesi residenti nella regione Emilia-Romagna, nei dosaggi riportati nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera;

2) di stabilire che la prescrizione di tali farmaci dovrà essere effettuata esclusivamente dagli specialisti urologi dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale e dagli specialisti delle Unità Spinali (codice di disciplina n. 28) della Regione Emilia-Romagna (Montecatone e Villanova sull'Arda), attraverso un piano terapeutico personalizzato con validità non superiore ad un anno, che indichi le condizioni di utilizzo, soprattutto in riferimento alle dosi e ai tempi di somministrazione;

3) di stabilire che le Aziende sanitarie provvederanno alla distribuzione diretta delle specialità medicinali individuate al punto 1., definendone le modalità operative e i percorsi più consoni a garantire agli assistiti medullolesi le migliori condizioni di accesso e di rispetto della riservatezza e assicurando la corretta informazione e rilevazione degli eventuali eventi avversi osservati;

- 4) di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento sono a carico del Servizio sanitario regionale;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Farmaci inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 e relativi dosaggi erogabili ai pazienti medullolesi

Principio attivo	Dosaggio
ildenafil citrato	cpr 25 mg
vardenafil cloridrato triidrato tadalafil	cpr 50 mg
	cpr 100 mg
	cpr riv 5 mg
	cpr riv 10 mg
	cpr riv 20 mg
	cpr riv 10 mg
	cpr riv 20 mg

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2263

Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto:

 la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

considerato

che l'art. 2 della L.R. n. 19 del 2003 prevede che la Giunta regionale emani direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;

- che tali direttive in base alla L.R. 19/03 devono:

a. indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge;

b. definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge;

c. definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge.

Preso atto dell'esigenza di avviare il processo di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico su tutto il territorio regionale;

___ dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della DGR n. 447 del 24 marzo 2003;

sentita, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/03, la competente Commissione consiliare Territorio Ambiente Mobilità che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 dicembre 2005, prot. n. 18400;

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;

a voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di approvare la direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
- 2) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;
- 3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

Premessa

La presente direttiva, in coerenza con la Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni future adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 12/11/1997, in cui si afferma che le generazioni future hanno diritto a ricevere in eredità una terra in cui le presenti generazioni dovrebbero agire per uno sviluppo durevole preservando le condizioni della vita e la qualità e l'integrità dell'ambiente, ed evitando gli inquinamenti che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute e l'esistenza stessa, è emanata in applicazione dell'art. 2 della L.R. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" di seguito denominata legge.

Art. 1 *Finalità*

1. La presente direttiva ha le seguenti finalità:

a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art, 4, comma 1, lettera a) della legge;

 b) definire le modalità di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge;

 c) definire gli impianti di illuminazione per i quali è concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge;

d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 a) "inquinamento luminoso": ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte;

 b) "riduzione del consumo energetico": ogni operazione tecnologica con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni o servizi con il minor

consumo di energia;

c) "zone di protezione dall'inquinamento luminoso": aree circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, sottoposte a particolare tutela da inquinamento luminoso;

poste a particolare tutela da inquinamento luminoso;
i"aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000" così come definiti ai sensi della L.R. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree na-

turali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.

Art. 3

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

- 1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della "Rete Natura 2000" e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione;
- 2. Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono indicativamente avere, fatti salvi i confini regionali, un'estensione pari a:
- a) 25 Km di raggio attorno agli osservatori professionali;
- b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;
- c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale;
- d) pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.
- 3. La Provincia redige, pubblicizza ed aggiorna l'elenco degli osservatori di cui al comma 1, sulla base delle richieste inoltrate dai gestori medesimi, e su proposta delle associazioni degli osservatori astronomici ed astrofisici, dopo averne verificato i requisiti. A tal fine, gli osservatori devono produrre alla Provincia la seguente documentazione minima:
- a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell'osservatorio;
- b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio che ne dimostri l'appartenenza ad una delle fasce di cui al comma 2, lett. a), b) o c);
- c) il programma scientifico (di ricerca e/o divulgazione) culturale annuale o pluriennale;
- d) la relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività che richiedono l'inserimento nell'elenco ufficiale);
- e) la documentazione relativa alle attività a sostegno della legge in termini di formazione, divulgazione e controllo del territorio ed i progetti di lavoro che si intende promuovere a favore dell'applicazione delle legge.
- 4. La definizione dell'estensione della zona di protezione intorno agli osservatori di cui al comma 2, è individuata mediante cartografia in scala adeguata, ed è:
- a) di competenza della Provincia sul cui territorio è ubicato l'osservatorio, qualora la zona interessi più comuni anche appartenenti a province diverse; in tal caso l'Amministrazione provinciale competente comunica agli altri Enti territoriali interessati l'estensione della loro zona di protezione, inviando copia della relativa documentazione.
- b) di competenza del Comune, qualora l'area ricada nel solo territorio comunale.
- 5. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui al comma 2, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, (anche in fase di progettazione o di appalto) devono rispondere ai requisiti specificati all'articolo 5.
- 6. Gli osservatori, e le relative associazioni, possono segnalare ai Comuni competenti gli impianti di illuminazione che non rispondono ai requisiti di cui al comma 5 per le necessarie verifiche ed adeguamenti.

Art. 4 Impianti di illuminazione esistenti

- 1. L'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione delle leggi regionali vigenti in materia ha consentito di verificare il considerevole risparmio energetico connesso all'adeguamento degli impianti esistenti (1). A tal fine, per le zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'art. 3 si forniscono i seguenti indirizzi di buona amministrazione:
- a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di

quelli di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti specificati all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva;

b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per γ=90° ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5.

Art. 5

Requisiti degli impianti di illuminazione per un uso razionale dell'energia elettrica

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

2. Gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per γ ≥ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luago di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 Im/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato

valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed
illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle
normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri,

nel rispetto dei seguenti elementi guida: I. impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impieghi ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade che richiedono una luminanza superiore a 1,5 cd/m2, come richiesto dalle più recenti norme di buona tecnica;

II. orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione senza superare i livelli minimi previsti dalle più recenti norme di buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto

da dette norme;

III. mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, dei valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;

 d) essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività. L'orario entro cui operare tale riduzione è stabilito con atto dell'Amministrazione comunale competente.

Art. 6

Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (RUE)

- 1. I Comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma 1, lett. b), devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla L.R. 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare un abaco, cioè una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.
- 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma 1, il Comune:
- a) nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione;

 b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostitu-

zione in conformità alla presente direttiva;

c) predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/00 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili, perseguendo la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, ed assicurando innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali.

Art. 7 Particolari impianti di illuminazione

1. Gli impianti di illuminazione degli impianti sportivi devono:

 a) essere equipaggiati mediante lampade ad alta efficienza. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici;

b) avere coefficiente di utilizzazione superiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore;

essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza che provvedono alla parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti,

gare, riprese televisive.

d) essere realizzati, nel caso possano ospitare sino a 10.000 spettatori, con proiettori asimmetrici che nella reale posizione d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti, contengano la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva ed emettano una intensità luminosa massima oltre l'orizzonte come specificato all'art. 5, comma 2, lettera a);

e) essere realizzati, nel caso possano ospitare oltre 10.000 spettatori, in modo da contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree a cui

l'illuminazione è funzionalmente dedicata; essere spenti dopo l'ultimazione dell'attività.

2. Gli impianti di illuminazione dei monumenti e delle strutture architettoniche di rilievo devono:

- a) essere realizzati di norma dall'alto verso il basso secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). Solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, e facendo in modoche la luminanza non superi il valore medio di 1 cd/m2;
- b) essere spenti entro le ore 24, per gli apparecchi d'illuminazione che non soddisfano i requisiti tecnici di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) e subire una riduzione di almeno il 50% della potenza impiegata per gli altri apparecchi.

- 3. L'illuminazione degli insediamenti produttivi deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o alta pressione. È ammessa l'illuminazione solo dall'alto verso il basso. Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
- 4. I fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo sono vietati su tutto il territorio regionale. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

5. Le insegne pubblicitarie devono:

- a) essere illuminate dall'alto verso il basso, come definito nell'art. 5, comma 2, lettera a) nel caso non siano dotate di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne alle stesse), mentre non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;
- b) essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla chiusura dell'esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.).

Art. 8 Deroghe

- 1. Non sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 5, comma 2, lett. a) i seguenti impianti di illuminazione:
- a) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, ed in generale, le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, fermo restando possibilmente l'utilizzo di apparecchi che a parità di luminanza conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica;

 b) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;

 gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emer-

genza;
i porti, gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione

marittima ed aerea;
e) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a

 f) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;

g) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico.

Art. 9 Sanzioni

1. L'effettuazione di controlli periodici al fine di garantire l'attuazione della presente direttiva compete ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/84 al Comune nei riguardi degli enti gestori da essi stessi incaricati e dei soggetti privati, ai fini dell'applicazione dell'art.6 della legge, anche avvalendosi dell'ARPA.

Art. 10

Procedure per i nuovi impianti di illuminazione

- 1. In base all'art. 4, comma 2 della legge, dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, anche a scopo pubblicitario, deve essere data preventiva comunicazione al
- 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali specializzate previste per tale settore impiantistico, che se ne assume la completa responsabilità sino a ultimazione dei lavori. Dal progetto deve risultare evidente la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente direttiva, anche mediante la produzione della documentazione obbligatoria di cui ai seguenti commi b) e c) fornita dal produttore di corpi illuminanti;
- b) misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'IMQ; le stesse devono riportare inoltre l'identificazione del laboratorio di misura, Il nominativo del responsabile tecnico, e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure;

c) sulstrazioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio

3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi minimi previsti all'art. 5, comma 2. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

4. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono privilegiare criteri di valutazione che premino le scelte che favoriscono maggiori risparmi energetici, manutentivi e minor numero di corpi illuminanti a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.

5. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei, per i quali, l'impresa installatrice deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge dell'art. 5 comma 2, e precisamente per:

a) gli impianti specificati all'articolo 8;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

- c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 metri quadrati ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine:
- d) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.

Art. 11 Contributi regionali

1. I Comuni che ottemperano alla legge ed alla presente direttiva potranno essere ammessi ai contributi regionali di cui all'art. 8 della Legge e all'art. 99 della L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale".

Art. 12 Obiettivi del Protocollo di Kyoto

- 1. I Comuni, o per essi gli enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, inviano ogni cinque anni, a partire dalla data di approvazione della presente direttiva, una relazione informativa alla Regione sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti.
 - (1) Si riportano alcuni esempi significativi:
- il Comune di Villa d'Ogna (BG) che ha ricevuto il premio "Innovazione amica dell'ambiente 2004" della Regione Lombardia e il premio di Legambiente come primo Paese d'Europa antinquinamento luminoso, adeguando la pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale e frazioni circo-
- stanti ai criteri della legge Regione Lombardia n. 17/00 (molto simili a quelli della L.R. 19/03) ha ottenuto un risparmio di consumo energetico pari al 24% nel centro storico e al 36% sulla strada provinciale;
- il Comune di S. Benedetto Po (MN) ha adeguato gli impianti pubblici in 18 mesi, e stima il rientro totale dei costi sostenuti in cinque anni grazie al risparmio energetico conse-
- il Comune di Trezzano Rosa (MI) che ha ricevuto il premio GreenLight 2003 della Comunità Europea ed il premio Energia 2005 della Regione Lombardia, dichiara come risparmi conseguiti 96.784 KWh/anno di energia elettrica, 23 KW/anno di potenza, che si concretizzano in circa 16.650 Euro/anno.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 2321

L.R. 28/97, art. 7, comma 4, lettere a) e b). Criteri e modalità per concessione contributi ad Associazioni riconosciute del settore dell'assistenza tecnica di base per aziende agricole e di trasformazione del comparto biologico. Anno 2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36", ed in particolare l'art. 7;

dato atto che il predetto art. 7 prevede, tra l'altro:

- al comma 4, che alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6 della medesima legge possono essere concessi contributi per la realizzazione di programmi specifici relativi a:
 - a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
 - b) assistenza tecnica di base per le aziende di trasformazione;
 - c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;
 - d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
 - e) educazione alimentare;
- al comma 5, che l'entità di detti contributi non può superare il 50% delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione dei programmi;
- al comma 6, che spetta alla Giunta regionale definire le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, le modalità di rendicontazione nonché i criterì per la valutazione dei programmi specifici;

ritenuto di dare attuazione – per l'anno 2006 – al citato disposto legislativo, stabilendo come risulta dall'allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi di assistenza tecnica di base per le aziende agricole e per le aziende di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del citato comma 4 dell'art. 7;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e in particolare l'art. 37, comma 4;

richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di dare attuazione per l'anno 2006 a quanto previsto al comma 6 dell'art. 7 della L.R. 28/97 definendo, come risulta dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri e le modalità per la concessione alle Associazioni, riconosciute ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, dei contributi finalizzati alla realizzazione di programmi specifici relativamente ai seguenti settori:
- a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole (lettera a)
 comma 4);
- assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (lettera
 b) comma 4);
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36". Interventi contributivi per la realizzazione di programmi specifici per i settori dell'assistenza tecnica di base per le aziende agricole e dell'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (art. 7 – comma 4 – lettere a e b). Criteri e modalità di attuazione per l'anno 2006

Ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 28/97, la Regione può concedere alle Associazioni degli operatori biologici – riconosciute secondo quanto previsto dall'art. 6 della medesima legge e regolarmente iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale 17/03 – contributi finalizzati alla realizzazione di programmi specifici nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili.

La concessione dei contributi per programmi di assistenza tecnica di base a favore delle aziende agricole e di assistenza tecnica per le aziende di trasformazione dei prodotti biologici – di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del citato art. 7 – è disciplinata secondo quanto di seguito stabilito.

Nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo – sezione 14 – i servizi di assistenza tecnica devono essere accessibili a tutte le aziende del settore.

All'intervento sono destinati complessivamente Euro 306.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18583 "Interventi contributivi finalizzati all'attuazione di programmi rivolti al sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 59, comma 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 123, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 3, comma 1, Legge 7 marzo 2003, n. 38; art. 7, comma 4, L.R. 2 agosto 1997, n. 28) – Mezzi statali" compreso nell'Unità previsionale di base 1.3.1.2.5782 "Sviluppo del settore agroalimentare biologico – Risorse statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2006.